



COMUNE DI GENOVA

DISCIPLINARE DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO E SUO FUNZIONAMENTO

Premessa

Il presente Disciplinare regola i criteri di selezione, la nomina, il funzionamento e la durata della Commissione Locale per il Paesaggio (di seguito detta Commissione) del Comune di Genova, in applicazione degli articoli (artt.) 7, 9 e 11 della Legge Regionale (L.R.) 06/06/2014 n. 13 "Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio" e in attuazione della Deliberazione Giunta Comunale (D.G.C.) 24/07/2025 n. 129 rubricato "Linee di indirizzo per la riforma delle procedure di selezione della Commissione Locale per il paesaggio e contestuale proroga della Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 28/10/2022".

Art. 1 – Ruolo della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione è l'organo tecnico consultivo del Comune che esprime pareri obbligatori in materia paesaggistica in possesso dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall'articolo (art.) 146, comma (c.) 6, Decreto Legislativo (D.Lgs.) 22/01/2004 n. 42 (di seguito anche solo Codice).
2. La Commissione è competente ad esprimere il proprio parere, anche nell'ambito della Conferenza dei Servizi, per i seguenti procedimenti:
 - a) rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli artt. 146 e 147 del Codice, per gli interventi pubblici o privati non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione, di cui all'art. 6, L.R. n. 13/2014;
 - b) rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del Codice non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione di cui all'art. 6, L.R. n. 13/2014;
 - c) irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 del Codice nei casi non rientranti nell'art. 6, comma (c.) 2 e nell'art. 8, c. 4, lettera (lett.) f), L.R. n. 13/2014;
 - d) rilascio di provvedimenti a sanatoria (ai sensi dell'art. 32, Legge (L.) 28/02/1985 n. 47; art. 39, L. 23/12/1994 n. 724; art. 32, D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito con modificazioni (conv. mod.) dalla L. 24/11/2003, n. 326);
 - e) anche se non prevista espressamente dalla normativa vigente ma a discrezione ed a specifica richiesta dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C) Tutela del Paesaggio, in ogni altra ipotesi progettuale avente incidenza sulla trasformazione del territorio sotto il profilo paesaggistico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Studi Organici di Insieme (SOI), pubblici e privati, di competenza comunale.
3. I pareri della Commissione devono essere congruamente motivati ai sensi dell'art. 11, c. 2, L.R. n. 13/2014, prestando particolare attenzione alla coerenza delle istanze con i principi, le discipline, le norme e i vincoli paesaggistici vigenti sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici, nell'ottica della tutela complessiva del territorio comunale.

c:\969.Comune di Genova - Rep. DGC 04/12/2025.0000230.I



Comune di Genova
Direzione di Area Progettazione e Pianificazione Territoriale
Pianificazione Urbanistica





COMUNE DI GENOVA

Art. 2 – Criteri di selezione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. In conformità con la D.G.C. n. 129/2025, la selezione dei componenti della Commissione avviene tramite avviso pubblico per la presentazione delle candidature, redatto e reso noto dal Dirigente di riferimento dell'U.O.C. Tutela del Paesaggio.
2. Allo scopo è istituita dal Dirigente di riferimento dell'U.O.C. Tutela del Paesaggio apposita *Commissione di valutazione* delle candidature pervenute. La *Commissione* in argomento è composta in numero dispari e da almeno tre soggetti, da individuarsi nelle figure del Dirigente di riferimento, del Responsabile dell'U.O.C. Tutela del Paesaggio e professionalità interne all'Ente con esperienza in materia di paesaggio. Partecipa alla Commissione il segretario verbalizzante. La *Commissione di valutazione* trasmette alla Giunta i verbali sull'esito delle operazioni di selezione svolte, ai fini della nomina dei membri della Commissione.
4. I componenti della Commissione nominati dalla Giunta Comunale sono in numero di 5 (cinque).
5. I cinque componenti della Commissione sono individuati tra le seguenti categorie professionali: Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori; Geologi; Geometri e Geometri Laureati; Ingegneri del settore civile-ambientale.
6. I cinque componenti sono individuati tra soggetti – liberi professionisti e dipendenti pubblici – inseriti obbligatoriamente nell'Albo Regionale degli Esperti in Materia di Paesaggio.
7. Tutte le figure professionali sono reciprocamente surrogabili qualora non pervenissero candidature sufficienti a ricoprire la totalità delle figure professionali previste, precisando che non più di due delle stesse possono appartenere alla medesima categoria professionale.
8. La selezione dei membri della Commissione avviene tenendo in considerazione l'esperienza maturata in ambito professionale nelle specifiche materie e con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici; unitamente all'inserimento nell'albo degli esperti del paesaggio della Regione Liguria è richiesta, pertanto, la presentazione del curriculum professionale, da allegare alla candidatura presentata e in cui siano illustrate le esperienze in materia paesaggistica per i diversi profili professionali.
9. Il bando di selezione pubblica esplicherà i requisiti generali obbligatori per le candidature, nonché i criteri di dettaglio per l'assegnazione delle valutazioni.

Art. 3 - Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione si riunisce prevalentemente secondo le modalità informatiche a disposizione del Comune, che è dotato di strumentazione tecnica idonea per consentire lo svolgimento delle riunioni in video conferenza; se necessario, la Commissione potrà essere svolta in presenza presso la sala riunioni dell'U.O.C. Tutela del Paesaggio; nel qual caso ne sarà dato avviso in fase di convocazione della Commissione.
2. La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione del Responsabile del Procedimento (o in caso di assenza del Dirigente di riferimento) e – comunque – solitamente una volta a settimana, garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore. Per far fronte a situazioni di particolare urgenza e specificamente motivata – in via straordinaria e previo consenso dei Commissari – possono essere previste sedute aggiuntive.
3. La convocazione della Commissione avviene tramite invio a mezzo di posta elettronica ordinaria (peo) dell'Ordine del Giorno della seduta in cui sono indicati l'elenco degli interventi da esaminarsi, l'indirizzo dei medesimi interventi, i riferimenti dei committenti e dei progettisti.



COMUNE DI GENOVA

4. Nella prima seduta di insediamento, la Commissione nomina per elezione il Presidente e il Vice Presidente.
5. Le riunioni della Commissione sono valide quando siano presenti almeno tre dei componenti, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente assume la funzione il Vice Presidente.
6. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche – è da intendersi preclusa anche l'eventuale partecipazione dei progettisti delle rispettive pratiche oggetto di analisi, che dovessero farne richiesta – e possono essere oggetto di registrazione su richiesta del Responsabile del Procedimento (o in caso di assenza, del Dirigente di riferimento) e previa approvazione dei componenti della Commissione medesima.
7. I componenti della Commissione che ravvisano la sussistenza di un conflitto di interesse sui progetti posti all'Ordine del Giorno devono dare tempestiva comunicazione di astensione all'U.O.C. Tutela del Paesaggio e agli altri membri della Commissione in modo da assicurare la presenza del numero legale per la discussione dei progetti stessi; i medesimi commissari devono astenersi dall'assistere all'illustrazione e alla valutazione degli stessi progetti, allontanandosi dall'aula; di tale astensione deve essere dato atto nel verbale della seduta.
8. Qualora, in ogni caso, venisse a mancare il numero minimo per la validità della riunione a seguito dell'allontanamento di uno o più componenti della Commissione per incompatibilità, la trattazione dell'argomento specifico è rinviata alla prima riunione utile successiva; dell'osservanza delle predette prescrizioni deve essere fatta menzione nel Verbale della seduta della Commissione. Più in generale, qualora venga a mancare il numero minimo per la validità della riunione, le pratiche all'Ordine del Giorno sono rinviate alla prima riunione utile successiva.
9. L'U.O.C. Tutela del Paesaggio svolge le seguenti funzioni a supporto della Commissione:
 - predispone la relazione tecnica illustrativa da presentare alla Commissione;
 - sottopone le proprie conclusioni istruttorie alla Commissione;
 - assicura la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere.
10. Il Responsabile del procedimento e i dipendenti comunali istruttori illustrano per la parte di competenza gli atti sottoposti all'esame della Commissione, partecipando ai lavori, ma senza diritto di voto.
11. A supporto e senza diritto di voto possono partecipare ai lavori della Commissione: il Direttore di Direzione (o suo delegato) e i Dirigenti delle Aree coinvolte (o loro delegati), per fornire valutazioni di carattere tecnico, economico e sociale in merito all'ambito territoriale interessato dall'intervento.
12. I pareri della Commissione devono essere sempre espressi con adeguata motivazione – anche nei casi in cui siano favorevoli – e si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Commissione o, in sua assenza, del Vicepresidente.
13. Il verbale della seduta è redatto in forma sintetica e al termine dei lavori è letto per conferma dei contenuti da parte dei componenti della Commissione; il verbale definitivo è trasmesso – nella versione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento (o in assenza dal Dirigente di riferimento), dal segretario verbalizzante e dai funzionari per la parte di loro competenza – a mezzo posta elettronica certificata (pec) a ciascuno dei componenti della Commissione e deve essere sottoscritto e restituito dai componenti medesimi entro due giorni lavorativi dalla



COMUNE DI GENOVA

ricezione. Qualora alla ricezione del verbale i componenti della Commissione dovessero rilevare la necessità di svolgere osservazioni, entro due giorni dalla ricezione del Verbale stesso dovranno inviare a mezzo pec comunicazione di disconoscimento e/o di contestazione, con indicazione espressa delle eventuali rettifiche da effettuare; nei casi riferiti, il verbale eventualmente rettificato è nuovamente trasmesso a mezzo pec a tutti i componenti della Commissione, che dovranno sottoscriverlo per accettazione e restituirlo sempre a mezzo pec entro un giorno dalla ricezione.

14. La Commissione può proporre all'Amministrazione l'adozione di strumenti che possano favorire una migliore qualità progettuale, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.
15. Ai sensi dell'art. 183, c. 3, D.Lgs. n. 42/2004, è esclusa tassativamente la corresponsione di compensi ai membri della Commissione anche sotto forma di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute; potrà essere riconosciuto, però, un rimborso per spese sostenute e documentate.
16. Gli oneri derivanti dal rimborso delle spese potranno essere legittimamente previsti e sostenuti dall'Ente solo ed esclusivamente all'esito della verifica sin dalla fase di programmazione, della possibilità di neutralizzare, in concreto, tali spese con le nuove entrate (ovvero i risparmi di spesa) derivanti dall'esercizio della funzione delegata, e ciò anche alla luce delle risorse messe a disposizione dall'ente delegante (la Regione) ovvero comunque percepite in ragione e ai fini dell'esercizio della suddetta funzione delegata; diversamente, tali oneri non potranno essere sostenuti, pena la violazione del vincolo di invarianza finanziaria sancito sempre all'art. 183, c. 3, D.Lgs. n. 42/2004.

Art. 4 – Durata della Commissione - modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi - Trattamento dati personali - decadenza

1. La Commissione dura in carica per un periodo non superiore a 5 anni e – comunque – non oltre la scadenza dell'amministrazione che l'ha nominata. All'insediamento della nuova amministrazione, pertanto, la Commissione rimane operativa per non più di 45 giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita, salvo diversi provvedimenti della Giunta Comunale.
2. I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e autonomia; gli stessi sono soggetti al rispetto – per quanto applicabili – delle seguenti disposizioni normative, dei quali devono dichiarare di essere edotti al momento di accettazione dell'incarico, segnatamente: D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. 08/09/2013 n. 39, recante norme in materia di incompatibilità ed inconfiribilità; D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e Codice di comportamento e di promozione dell'etica dei dipendenti del Comune di Genova, approvato con D.G.C. 25/10/2024, n. 25.
3. Vi è obbligo di astensione dalle sedute della Commissione da parte dei componenti quando sia accerta e/o sopravvenga una delle seguenti condizioni:
 - a) essere in rapporto di dipendenza con altre Amministrazioni e/o in rappresentanza di altri enti, organi o istituti, ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui progetti da esaminare;



COMUNE DI GENOVA

- b) svolgere incarichi professionali relativi ad interventi urbanistici ed edilizi conferiti dal Comune di Genova o da Enti controllati, aziende o società partecipate, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, che abbiano ricadute sui progetti da esaminare;
- c) essere membro di Commissioni di valutazione comunali aventi ad oggetti progetti da esaminare;
- d) essere soggetti che per legge, in rappresentanza di amministrazioni pubbliche devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- e) partecipare alla progettazione, anche parziale, dell'intervento;
- f) la progettazione anche parziale dell'intervento sia imputabile a studi professionali associati a cui i medesimi commissari appartengano e/o dai quali ricevono compensi anche saltuari relativi ai progetti oggetto di valutazione;
- g) quando partecipino in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o di autorizzazione paesaggistica;
- h) quando siano proprietari e/o possessori e/o usufruttuari e/o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile;
- i) quando partecipino in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o di autorizzazione paesaggistica;
- j) quando appaltino la realizzazione dell'opera;
- k) quando siano parenti e/o affini entro il quarto grado del/i richiedente/i e/o del/i progettista/i.
4. All'atto della nomina ad ogni componente viene richiesta la sottoscrizione del Patto di Integrità, con il quale nel corso dell'incarico egli si impegna a:
- segnalare al Comune di Genova qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante lo svolgimento dell'attività della Commissione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque tragga interesse dalle decisioni della stessa;
 - rispettare la normativa anticorruzione e le disposizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Genova;
 - rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali, della proprietà intellettuale e del segreto d'ufficio, impegnandosi a non utilizzare a scopi privati le informazioni e i materiali di cui viene a conoscenza per lo svolgimento dell'attività della Commissione.
5. In osservanza di quanto prescritto all'art. 4, n. 8 e art. 28, Regolamento (UE) 27/04/ 2016 n. 2016/679, oltre alla Determina Dirigenziale (D.D.) 09/10/2024 n. 5734, recante "*Adozione Modello organizzativo e data breach*" unitamente al "*PIANO DI PROTEZIONE E MODELLO ORGANIZZATIVO A TUTELA DEI DATI PERSONALI*", inoltre, all'atto del conferimento dell'incarico i componenti della Commissione – in qualità di Responsabili del trattamento – si impegnano a sottoscrivere un accordo scritto con il Comune di Genova, che disciplini il trattamento secondo la Decisione di esecuzione (UE) 4 giugno 2021 n. 2021/915 relativa alle clausole contrattuali tipo per l'accordo in argomento.
6. I componenti della Commissione decadono nei seguenti casi:
- a) qualora l'astensione di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 3 incida in modo continuativo sullo svolgimento dei lavori della Commissione;
- b) violazione delle prescrizioni e/o delle obbligazioni contenute nel patto d'integrità e nell'accordo sul trattamento dei dati personali tra il titolare e il responsabile, di cui rispettivamente ai precedenti punti 4 e 5;



COMUNE DI GENOVA

- c) assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione e/o a più di dieci sedute con giustificato motivo, nel corso di un anno solare;
- d) mancato rispetto del termine di cui all'art. 3, punto 13) per la sottoscrizione e restituzione del verbale, salvo casi, giustificati, impreveduti e inevitabili di impedimento.
7. Saranno oggetto di esposto agli organi disciplinari dei rispettivi Ordini professionali di appartenenza i membri della Commissione per i quali si ravvedano comportamenti in contrasto con gli obblighi di astensione soprarichiamati.
 8. I componenti della Commissione non possono ricoprire l'incarico per più di due volte consecutive.
 9. I componenti hanno in ogni caso facoltà di rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla Giunta Comunale e al Dirigente di riferimento; in tal caso restano in carica sino alla sostituzione, che deve intervenire entro al massimo 45 giorni dalla esecutività dell'atto di dichiarazione della decadenza.
 10. Ogni variazione alla composizione della Commissione deve essere comunicata alla Regione e alla locale Soprintendenza, secondo quanto disposto dall'art. 11, c. 6, L.R. n. 13/2014.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.